COPIA

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 196 del 13/11/2026 **R.G. n. 858 del 13/11/2026**

Oggetto: Incarico Servizio tecnico per la redazione dello Studio demografico e socio-economico a supporto della redazione del Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) del Comune di Sant'Angelo di Brolo.- C.I.G.: BDCAFECA80. Decisione a Contrarre, Aggiudicazione ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023 ed impegno spesa.

Il Responsabile del Procedimento MONDELLO ANTONINO sottopone al Dirigente la seguente proposta di determinazione, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi neì in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo *di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno.*
Attesta, altresì, che l'attività istruttoria compiuta in relazione al presente procedimento eÌ completa *nonché conforme a legge, statuto e regolamento.*

Premesso:

- che la L.R. Sicilia 6 agosto 2020, n. 19, come modificata dalla L.R. 3 febbraio 2021, n. 2 e successive modificazioni, disciplina il governo del territorio e prevede il Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) quale strumento di pianificazione comunale;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 23/06/2021 è stato nominato l'Ing. Tindaro Pino Scaffidi, Responsabile dell'Area Urbanistica e Infrastrutture, Responsabile del Procedimento per le attività connesse alla redazione del P.U.G.;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 04/10/2021 sono state approvate le direttive per la formazione del P.U.G., è stato disposto l'avvio del processo partecipativo ed è stata demandata al Responsabile dell'Area Urbanistica e Infrastrutture l'attuazione degli adempimenti conseguenti;
- che con determinazione del Responsabile dell'Area Urbanistica e Infrastrutture n. 39 del 02/03/2021 è stato affidato all'Ing. Giuseppe Trombino l'incarico per i servizi tecnici relativi alla redazione del P.U.G.;

Considerato che, per la formazione del P.U.G. e per la definizione delle relative scelte pianificatorie, è necessario disporre di un quadro conoscitivo aggiornato delle dinamiche demografiche e delle condizioni socio-economiche del territorio comunale, mediante raccolta ed analisi dei dati pertinenti;
Rilevato che questo Comune, non essendo nelle condizioni di procedere direttamente all'espletamento di detti servizi tecnici mediante i propri uffici, ha dato incarico all'ufficio tecnico di eseguire indagine di

mercato al fine di quantificare la spesa necessaria per l'espletamento del servizio tecnico de quo a professionista esterno in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente;
Considerato che la spesa complessiva per l'espletamento delle suddette prestazioni tecniche è stata quantificata dall'Area Urbanistica e Infrastrutture, previa indagine di mercato, nell'importo di *€ 4.700,00*, oltre oneri e I.V.A. come per legge e, quindi, per un importo complessivo di *€ 5.963,36*;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 05/11/2026, con la quale si è stabilito, tra l'altro:

- *DI APPROVARE le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*
- *DI ESPRIMERE indirizzo favorevole all'acquisizione di uno studio demografico e socioeconomico a supporto della redazione del Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) del Comune di Sant'Angelo di Brolo;*
- *DI ASSEGNARE al Responsabile dell'Area Urbanistica e Infrastrutture la somma di € 5.963,36, comprensiva di oneri e I.V.A. come per legge, necessaria per l'affidamento del "Servizio tecnico per la redazione dello Studio demografico e socio-economico a supporto della redazione del Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) del Comune di Sant'Angelo di Brolo" a professionista esterno in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente;*
- *DI DARE ATTO che, la risorsa finanziaria necessaria per far fronte al servizio di che trattasi pari a complessivi € 5.963,36, comprensiva di oneri e I.V.A. come per legge, trova copertura con i fondi del bilancio pluriennale 2026/2028, esercizio finanziario 2026 e specificatamente:*
- *Capitolo 2081 - Titolo 2 - Missione 01 - Programma 06 - Macro aggregato 05;*
- *DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Area Urbanistica e Infrastrutture ad attivare le procedure dirette all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare il servizio de quo, nel rispetto dei dettami del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei Contratti Pubblici";*
- *DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Urbanistica e Infrastrutture tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto;*

Atteso che occorre procedere alla redazione dello Studio demografico e socio-economico a supporto della redazione del Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) di questo comune;
Rilevato che per l'espletamento di tale attività si rende necessario l'ausilio di figura professionale specializzata;
Ritenuto, pertanto opportuno e necessario, stante l'assenza tra il personale interno di figure professionali specializzate per le attività di che trattasi, affidare i Servizi Tecnici di Architettura ed Ingegneria relativi alla redazione dello Studio demografico e socio-economico a supporto della redazione del Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) di questo comune ad un tecnico esterno, dotato delle qualifiche e titoli necessari, nonché iscritto all'Albo Unico Regionale dei Professionisti di cui all'art. 12 della L.R. n. 12/2011 e s.m.i.;
Dato Atto che il Responsabile Unico del Progetto, per l'attuazione dell'intervento di che trattasi, con le funzioni ed i compiti stabiliti dall'art. 15, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici e dall'ALLEGATO I.2, è il tecnico comunale *Geom. Antonino Mondello*;
Visto l'Art. 15 - *in rubrica - Responsabile unico del progetto (RUP), del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209*, il *quale, dispone:*
1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa. Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2. di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di

mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.
3. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.
4. Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.
5. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.
6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.
7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all'articolo 37, adottano un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture.
8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, è vietata l'attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.
9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.
Visto l'Allegato I.2 - *in rubrica - Attività del RUP (Art. 15, comma 5, del Codice),* che disciplina la nomina i requisiti e i compiti del responsabile unico del progetto (RUP) per l'affidamento di appalti e concessioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del codice;
Preso atto dell'art. 50 - *in rubrica - Procedure di affidamento, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209*, il *quale, dispone:*
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;
e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per

l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.
2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1.
2-bis. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l'avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed e).
3. (abrogato)
4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2.
5. Le imprese pubbliche, per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all'articolo 14, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 146 a 152, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, se i contratti presentano un interesse transfrontaliero certo, deve essere conforme ai principi del Trattato sull'Unione europea a tutela della concorrenza. Gli altri soggetti di cui all'articolo 141, comma 1, secondo periodo, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale deve essere conforme ai predetti principi del Trattato sull'Unione europea.
6. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.
7. Per i contratti di cui alla presente Parte la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
8. I bandi e gli avvisi di pre-informazione relativi ai contratti di cui alla presente Parte sono pubblicati a livello nazionale con le modalità di cui all'articolo 85, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.
9. Con le stesse modalità di cui al comma 8 è pubblicato l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, tale avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Ritenuto, per le motivazioni sopraesposte e la normativa anzi richiamata, di poter procedere mediante *"Affidamento diretto",* ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del *Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;*

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a CONSIP - MEPA né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006;

Richiamato l'Art. 29 - *in rubrica - Regole applicabili alle comunicazioni* - del Codice dei contratti pubblici emanato con *Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209*, il quale statuisce che:

1. *Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al* decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'*articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005*;*

Visto il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 18/06/2025 recante "*Adozione del provvedimento di prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 18/12/2024"*, con il quale è stato disposto: *è prorogata la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità per*
· gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
· per le fattispecie di cui alla Delibera n. 584 del 2023, che ha sostituito ed integrato la Delibera n. 214 del 2022
in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza. Non è consentito, dunque, l'inserimento ex post dei dati e delle informazioni relativi agli affidamenti.
Visti i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e rotazione, indicati nelle Linee Guida n. 4, approvate *dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 ed a seguito dell'entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019*;
Atteso che si rende necessario ed urgente affidare i servizi oggettivati, anche al fine di non arrecare danni all'Ente;
Visto l'art. 17 **-** *in rubrica - Fasi delle procedure di affidamento - del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici,* il quale stabilisce che:

1. *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*
2. *In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.*

Visto l'art. 192 **-** *in rubrica - Determinazioni a contrattare e relative procedure* - del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale stabilisce che:
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano;
Valutata la necessità di definire le modalità di scelta del contraente, i criteri di aggiudicazione, nonché agli altri elementi previsti dall'Art.192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
Dato Atto:

- che il fine che si intende perseguire è la realizzazione dei *"Servizi Tecnici di Architettura ed Ingegneria relativi alla redazione dello Studio demografico e socio-economico a supporto della redazione del Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) di questo comune"*;
- che l'oggetto del contratto è la realizzazione dei *"Servizi Tecnici di Architettura ed Ingegneria relativi alla redazione dello Studio demografico e socio-economico a supporto della redazione del Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) di questo comune"*;
- che l'importo del contratto è pari ad Euro 4.700,00, oltre oneri ed i.v.a. come per legge;
- che l'importo complessivo dell'affidamento risulta inferiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del *Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici,* e quindi ai sensi della citata norma, si può provvedere alla scelta del contraente a mezzo di "*Affidamento diretto"*;
- che l'aggiudicazione della procedura in oggetto avverrà ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell'art. 50 e dell'art. 108 del Codice, con il criterio del minor prezzo;

- che la forma del contratto è quella prevista dal comma 1 del *Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;*
- che le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nel presente atto e nella documentazione in atti;

Rilevato che le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Dato atto:

che l'Art. 2 - *in rubrica - Ambito di applicazione* - dell'allegato II.4., *"Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza",* statuisce che: "*La qualificazione è necessaria per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l'acquisizione di servizi e forniture d'importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti. Non è necessaria la qualificazione per l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori"* e pertanto può procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;

che l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento mediante *procedura "Affidamento diretto"*, *dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

Preso atto:

che l'Allegato I.1 - "*Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti (art. 13, comma 6 del Codice) al Decreto Legislativo 36/2023"*, definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d) - l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;

che ai sensi dell'art. 58 del *Decreto Legislativo 36/2023*, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del *Decreto Legislativo 36/2023*;

che nel caso di specie, ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, trattandosi di *"affidamento diretto"*, non è applicabile l'esclusione automatica delle offerte anomale. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

che ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: Servizi professionali;

che il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

Atteso che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del *Decreto Legislativo 36/2023* e s.m.i., nonché quanto previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 240013/2023 del 28/06/2023;

Precisato che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

VISTO l'Art. 1 - *in rubrica - Principio del risultato* - del D. Lgs n. 36/2023 il quale statuisce che:

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.

3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.
4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:
a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.
VISTO l'Art. 2 - *in rubrica - Principio della fiducia* - del D. Lgs n. 36/2023 il quale statuisce che:
1. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
3. Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.
4. Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'articolo 15, comma 7.
Preso atto della delibera ANAC - n.383 del 26 luglio 2023 - che fornisce indicazioni riguardo al pagamento delle prestazioni professionali dei progettisti, in riferimento sia alle Tariffe che al DM 17 giugno 2016;
Visto il Comunicato del Presidente del 24/06/2024, con il quale l'ANAC ha fornito chiarimenti sull'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate nei contratti di appalto di importo inferiore alle soglie europee;
Preso atto, altresì, del parere MIT n. 2577 del 03/06/2024, in merito alla possibilità di affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 36/2023, art. 50 co. 1 lett. a) e b);
Visto il Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 Euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 Euro, approvato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 30 luglio 2024;
Dato atto che il MIT con Parere del 6 dicembre 2024, n. 3065, ha richiamato il Parere ANAC 11 settembre 2024, n. 410 con cui l'Autorità ha certificato la possibilità di effettuare l'affidamento diretto previo *"confronto"* tra preventivi, tramite il c.d. *"affidamento diretto procedimentalizzato"*;
Atteso che il ricorso all'affidamento diretto, di cui all'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023, non comporta l'obbligo all'effettuazione di preventive indagini di mercato e l'acquisizione di una pluralità di preventivi. Infatti l'ANAC con la pubblicazione del Vademecum del 30.07.2024, ha ribadito la discrezionalità dell'operato dell'Amministrazione qualora adotti una procedura informale, quale l'affidamento diretto: la mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori, non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non sono stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (indicazioni presenti anche nella giurisprudenza cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 503 del 15.01.2024; Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3287/2021);
Dato atto, che il MIT con Parere del 30 gennaio 2025, n. 3225, ha ricordato che l'affidamento diretto, come definito dal nuovo Codice dei Contratti all'art. 50 comma 1 lett. a) e b), è una modalità semplificata che consente alle stazioni appaltanti di scegliere direttamente il fornitore dei contratti di lavori, servizi e

forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, senza dover indire una gara pubblica mediante bando o avviso;
Dato atto, altresì, che l'affidamento diretto: non si può qualificare come procedura di gara. È questo il principio affermato dal TAR Campania, con la sentenza del 4 febbraio 2025, n. 909, che ha respinto il ricorso di un operatore economico, classificatosi secondo nella graduatoria per l'assegnazione di un affidamento diretto effettuato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 (*Codice dei Contratti Pubblici*) sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo;
Atteso che il Tar Sardegna, con sentenza della Sez. I, del 03/10/2025, n. 793 ha ribadito che nelle procedure di affidamento diretto il D. Lgs. n. 36 del 2023, pur prevedendo che la scelta dell'operatore "*anche nel caso di previo interpello di più operatori economici*" è "*operata discrezionalmente dalla stazione appaltante*" (art. 3, allegato I.1), lascia fermo l'obbligo di motivarne le ragioni (17 comma 2);
Preso atto della delibera ANAC - n. 582 del 13 dicembre 2023, contenente indicazioni volte a dare piena attuazione ai principi in tema di digitalizzazione, in ossequio a quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ove è disposto che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024;
Dato atto che in ragione dell'incarico da conferire è stato individuato il professionista ***Prof. Dott. Ing. Andrea Marcel Pidalà***, con studio tecnico in C/da Catutè 29 del Comune di Capo d'Orlando (ME), codice fiscale: PDL NRM 77E30 F158F, Partita IVA: 02930620832, PEC andreamarcelpidala@archiworldpec.it, il quale si è dichiarato disponibile ad eseguire l'incarico de quo per l'importo di *Euro 4.700,00, oltre oneri ed i.v.a. come per legge*;
Rilevato che il professionista ha effettuato le dichiarazioni ai sensi degli artt. 94, 95, 96 e 97 del "*Codice dei Contratti Pubblici*";
Tenuto conto che dalla documentazione fin qui acquisita non sono emerse cause di esclusione dai pubblici appalti;
Dato atto che l'organo competente a disporre l'aggiudicazione ha esaminato la proposta e la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico e pertanto, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace;
Accertato che alla procedura è stato attribuito il ***C.I.G.: BDCAFECA80***;
Visto il Decreto Sindacale n. 27 del 24/09/2026 relativo alla conferma dell'incarico di E.Q. dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture;
Verificato che a proprio carico non sussistono situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del Provvedimento, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Legge regionale n. 7/2019 del 21/05/2019, attestando la regolarità del procedimento e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa e della normativa anticorruzione e di non trovarsi inoltre in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto;
Visto il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
Ritenuto di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Precisato, ai fini e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;
Visto *il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "*Codice dei Contratti Pubblici*" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;*
Visto *la L.R. 12 ottobre 2023, n. 12, recante "*Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie"*, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 44 del 20/10/2023 - S.O.;*
Vista la L.R. n. 12/2011 "*Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni"*;
Vista la Legge 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. n. 23/1998 e n. 30/2000 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

DETERMINA

Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa;
Di dare atto che è stata avviata la procedura *"Affidamento Diretto"*, per l'affidamento ai sensi dall'art. 50, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, *Codice dei Contratti Pubblici*, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.L.gs. n. 36/2023 e s.m.i., dell'affidamento dei *"Servizi Tecnici di Architettura ed Ingegneria relativi alla redazione dello Studio demografico e socio-economico a supporto della redazione del Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) di questo comune" - CIG: BDCAFECA80*;
Di stabilire, in conformità all'art. 192 - *in rubrica - Determinazioni a contrattare e relative procedure* del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

- che il fine che si intende perseguire è la realizzazione dei *"Servizi Tecnici di Architettura ed Ingegneria relativi alla redazione dello Studio demografico e socio-economico a supporto della redazione del Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) di questo comune"*;
- che l'oggetto del contratto è la realizzazione *"Servizi Tecnici di Architettura ed Ingegneria relativi alla redazione dello Studio demografico e socio-economico a supporto della redazione del Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) di questo comune"*;
- che l'importo del contratto è pari ad *Euro 4.700,00, oltre oneri ed i.v.a. come per legge*;
- che l'importo complessivo dell'affidamento risulta inferiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del *Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici,* e quindi ai sensi della citata norma, si può provvedere alla scelta del contraente a mezzo di "*Affidamento diretto"*;
- che l'aggiudicazione della procedura in oggetto avverrà ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell'art. 50 e dell'art. 108 del Codice, con il criterio del minor prezzo;
- che la forma del contratto è quella prevista dal comma 1 del *Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;*
- che le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nel presente atto e nella documentazione in atti;

Di stabilire che nell'ambito della procedura in oggetto il Comune di Sant'Angelo di Brolo detiene il ruolo di Titolare e Responsabile del trattamento dei dati;
Di affidare i *"Servizi Tecnici di Architettura ed Ingegneria relativi all'aggiornamento dello studio agricolo forestale (S.A.F.) relativo al PUG del comune di Sant'Angelo di Brolo"* al ***Prof. Dott. Ing. Andrea Marcel Pidalà***, con studio tecnico in C/da Catutè 29 del Comune di Capo d'Orlando (ME), codice fiscale: PDL NRM 77E30 F158F, Partita IVA: 02930620832, PEC andreamarcelpidala@archiworldpec.it, che si è dichiarato disponibile ad eseguire l'incarico de quo per l'importo di *Euro 4.700,00, oltre oneri ed i.v.a.*, ritenuto congruo in ragione al rapporto qualità/prezzo;
Di dare atto che alla relativa risorsa finanziaria necessaria per far fronte al servizio di che trattasi, pari a complessivi ***€ 5.963,36, comprensiva di oneri e I.V.A. come per legge***, si farà fronte con i fondi disponibili per come segue: *Titolo 2 - Missione 01 - Programma 06 - Macro aggregato 05 - Capitolo 2081 del bilancio pluriennale 2026/2028, esercizio finanziario 2026*;
Di dare atto, altresì, che:

- all'atto della stipula del contratto, il professionista incaricato dovrà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il codice C.I.G.: *BDCAFECA80*;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è il tecnico comunale *Geom. Antonino Mondello*;

Di dare atto, altresì, che nell'adozione del presente atto:

- non si incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;

- non si è in conflitto d'interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Di demandare al RUP tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione, ivi compresi quelli relativi agli obblighi di trasparenza;

Di dare atto ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e della L.R. n. 7/2019 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione Distaccata di Catania, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

Di inviare la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente per tutti gli eventuali adempimenti gestionali di competenza;

Di accettare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Pubblicare la presente determinazione con relativi allegati all'Albo Pretorio *on-line* e sul sito informatico del Comune di Sant'Angelo di Brolo www.comune.santangelodibrolo.me.it, nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente", "Provvedimenti Dirigenti Amministrativi" - "Determine dei Responsabili".

Il Responsabile del Procedimento
f.to MONDELLO ANTONINO

IL DIRIGENTE
AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

Vista la superiore proposta e ritenutala meritevole di approvazione;
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto lo Statuto;

Visto l'O.R.EE.LL.;

DETERMINA

Di approvare la proposta sopra riportata avente a oggetto: **Incarico Servizio tecnico per la redazione dello Studio demografico e socio-economico a supporto della redazione del Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) del Comune di Sant'Angelo di Brolo.- C.I.G.: BDCAFECA80. Decisione a Contrarre, Aggiudicazione ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023 ed impegno spesa.**

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a decorrere dal giorno successivo del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Sant'Angelo di Brolo, 13/11/2026

Il Responsabile dell'Area
f.to SCAFFIDI TINDARO PINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sant'Angelo di Brolo lì, 13/11/2026

Il Dirigente
f.to SCAFFIDI TINDARO PINO

Visto di copertura finanziaria

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151, comma 5°, del D. Lgs. n.267/2000 e successive integrazioni e modifiche della L.R. n. 23/98, ed ai sensi della Circolare Ministero dell'Interno F.L. n. 25/97 dell'01/10/1997.

IMPEGNI ASSUNTI

Piano Finanziario	Missione/Programma	Capitolo	Esercizio
2.5	1	2081	2026

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	SottoSub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Importo SottoSub-Impegno
0	N. 33474	€ 5.963,36	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI
Codice Fiscale: - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

Incarico Servizio tecnico per la redazione dello Studio demografico e socio-economico a supporto della redazione del Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) del Comune di Sant'Angelo di Brolo.- C.I.G.: BDCAFECA80. Decisione a Contrarre, Aggiudicazione ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023 ed impegno spesa.

Sant'Angelo di Brolo lì, 13/11/2026

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
f.to Dott.ssa Amalia Amaina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.